

A tempo quasi scaduto ieri sera è stata pubblicata la circolare del ministero dell'Ambiente contenente alcune indicazioni importanti per l'applicazione obbligatoria del Sistri che per molti operatori scatta oggi.

Il provvedimento chiarisce una serie di punti. Tra questi, esclude decisamente dal Sistri i rifiuti urbani pericolosi, siano essi prodotti o raccolti e trasportati. L'esclusione, scrive il ministero, «si desume» dall'articolo 11, comma 3, del Dl 101/2013 che per i rifiuti urbani limita l'iscrizione per i Comuni e le imprese di trasporto degli urbani della Regione Campania. Inoltre, la nota conferma che dall'obbligo di Sistri sono esclusi i produttori non organizzati in enti o imprese (in pratica i professionisti singoli in genere).

I nuovi produttori di rifiuti, cioè i soggetti che trattano i rifiuti pericolosi e ottengono nuovi rifiuti diversi da quelli

fronte per limitare il fronte di applicazione del sistema di tracciabilità.

Per il trasporto transfrontaliero, invece, si conferma l'obbligo di adesione al Sistri per i vettori nazionali e stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente in Italia, oppure partono dall'Italia.


La nota ricorda che l'articolo 14 del Dm 52/2011 disciplina le procedure per i soggetti non iscritti al Sistri. Sono queste le procedure che i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi dovranno usare fino al 3 marzo 2014 se non aderiscono volontariamente prima di tale data.

La nota, sui termini di operatività delle sanzioni e della fine dell'obbligo di tracciamento cartaceo parte con il computo del mese di tempo e poi si esprime con trenta e trentuno giorni e ritiene che le sanzioni si applicheranno dal 1° novembre (per chi parte oggi) e dal 3 aprile 2014 (per chi parte dal 3 marzo 2014). Registri e formulari dovranno continuare ad essere tenuti fino al 30 ottobre (per le partenze del 1° ottobre) e fino al 2 aprile 2014 (per le partenze del 3 marzo 2014). Inoltre ritorna il Mud per i rifiuti prodotti e gestiti nel 2013.

Tuttavia, la nota segnala che, tra gli emendamenti presentati in sede di conversione del Dl 101/2013, ed attualmente all'esame del Senato, ve ne sono alcuni che prevedono un ampliamento del periodo di inizio dell'operatività, durante il quale avranno vigore sia gli adempimenti previsti dagli articoli 190 e 193, Dlgs 152/2006, sia gli adempimenti previsti dal Sistri, e che durante tale periodo non si applichino le sanzioni relative al Sistri.

Sul fronte delle sanzioni, inoltre, ulteriori novità potrebbero arrivare da alcuni emendamenti al Dl 101/2013 in fase di conversione in legge. Secondo fonti parlamentari, infatti, nell'ambito dei lavori svolti dalle Commissioni del Senato si sarebbe vicini a un accordo in base al quale per i primi tre mesi Sistri e registro di carico conviveranno ma le sanzioni scatteranno solo per le violazioni riguardanti il registro. Dal quarto mese, invece, ci saranno solo sanzioni riguardanti il Sistri, ma a partire dalla terza violazione.

## Le precisazioni



### 01 | URBANI PERICOLOSI

La definizione di rifiuti pericolosi non include i rifiuti urbani pericolosi per quanto riguarda i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale

### 02 | TRASPORTO IN PROPRIO

Non sono soggetti al Sistri dal 1° ottobre enti o imprese che trasportano rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti. Il ministero ha recepito le richieste delle associazioni imprenditoriali che chiedevano di limitare quanto più possibile la platea di soggetti coinvolti. In questo modo sono circa 17mila, mentre un'interpretazione più estensiva della norma avrebbe ampliato il numero di obbligati fino a 50mila

### 03 | PRODUTTORI INIZIALI

Non scatta l'obbligo di adesione al Sistri per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che non sono organizzati in enti o imprese, cioè, per esempio, i medici di base e i dentisti e più in generale per i professionisti singoli

### 04 | REGISTRO

Fino al 31 ottobre si deve tenere il registro di carico e scarico e il formulario di trasporto e vengono applicate le relative sanzioni. Per chi partirà con il Sistri il 3 marzo 2014, la scadenza sarà il 2 aprile seguente

### 05 | SANZIONI

Le sanzioni relative al Sistri per i soggetti obbligati da oggi si applicano dal 1° novembre. Per chi dovrà utilizzarlo dal 3 marzo 2014, invece, le sanzioni scatteranno dal successivo 3 aprile

## ESENZIONE

I rifiuti urbani pericolosi sono esclusi dalla definizione di rifiuti per cui scatta l'obbligo della tracciabilità

trattati, per natura o composizione, devono iscriversi sia nella categoria gestori che in quella dei produttori e devono versare il contributo per ogni categoria di appartenenza secondo l'allegato 2 del decreto ministeriale 52/2011.

Secondo la nota ministeriale, con riferimento al trasporto dei rifiuti, la locuzione «enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale», è riferita a enti e imprese che trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi. Quindi il cosiddetto "conto proprio" è salvo dal Sistri.

In questa prima fase il sistema il sistema di tracciabilità riguarderà circa 17mila imprese invece delle 50mila che sarebbero state obbligate se avesse prevalso una lettura estensiva della norma. A questo proposito il ministero ha recepito le richieste giunte dalle associazioni imprenditoriali che più volte erano intervenute su questo

**I nodi irrisolti.** I depositi temporanei possono diventare sanzionabili

# A rischio anche i produttori

Dopo tre anni di rinvii, oggi il Sistri si presenta al primo appuntamento con l'operatività per i gestori di rifiuti pericolosi. I rinvii, però, non sono stati usati per risolvere i problemi. Per questo non è difficile prevedere che quello di oggi non sarà un debutto indolore.

I problemi che affliggono la tracciabilità informatica dei rifiuti sono ormai noti ma oggi emergeranno in modo inevitabilmente pesante. Sotto il profilo informatico, quelli più macroscopici e che, in tre anni, avrebbero potuto essere risolti si ripropongono con tutto il loro carico di complicazioni, come l'inadeguatezza delle chiavette Usb che devono al più presto essere sostituite con sistemi operativi più semplici, affidabili e non soggetti a perdita, alterazione e danneggiamento.

Insoluto è rimasto anche il problema dell'assenza di interoperabilità del Sistri con i gestionali delle aziende al pari di quello dato dalla lunghezza dei tempi per i collegamenti informatici

e la doppia contabilità.

Tutto questo avrà i suoi riflessi anche sui produttori di rifiuti pericolosi che, sebbene obbligati al Sistri solo dal 3 marzo 2014, subiranno ritiri più lenti. Se l'operatività di un trasportatore si bloccasse, il deposito temporaneo perfettamente legale di un produttore, in assenza del ritiro,

## MIGLIORAMENTO

Il fatto che data e ora di inizio trasporto vadano indicati sulla scheda cartacea costituisce un passo avanti ma è ancora troppo poco

potrebbe anche trasformarsi in poche ore in uno stoccaggio non autorizzato, punito penalmente. Le difficoltà saranno tante anche sotto il profilo gestionale, grazie alla incompatibilità e ai disallineamenti ricorrenti tra normativa di riferimento (Dlgs 152/2006, parte IV e Dm 52/2011) e il manuale operativo, ripubblicato in

www.sistri.it il 12 agosto 2013.

Questa situazione è ora più complessa perché il Dl 101/2013 prevede la partenza differita dei produttori (3 marzo 2014) rispetto a quella dei gestori (oggi). Infatti il manuale non contempla questa discrasia e non reca le relative procedure. Il che non giova alla speditezza delle transazioni. In questi anni non sarebbe stato difficile ripristinare almeno l'annotazione automatica dello scarico del produttore, senza associare la scheda di movimentazione al registro. Neanche questo.

I pochissimi casi di intervento sul manuale non hanno dato esito risolutivo. Si pensi alla quantità che nella scheda movimentazione può essere espressa in metri cubi, con possibilità di verificarla a destino. Lo stesso, però, non accade per la registrazione in carico. Quindi, è inutile. Non solo: se cambia l'impresa titolare dell'azienda o del ramo di azienda, l'impresa subentrante accede all'area riservata di www.sistri.it e trasmette copia degli atti

di variazione «prima che tali cambiamenti acquisiscano efficacia». Però, se il subentrante non è ancora iscritto al Sistri, non può accedere all'area "gestione azienda" di www.sistri.it.

Inoltre non è ancora chiaro come conservare i dati «in formato elettronico». Ma questo, poiché previsto dall'articolo 188 bis, è un obbligo che entrerà in vigore il prossimo 2 novembre. Forse prima di allora la soluzione sarà trovata. Da oggi, stando al manuale (capitolo 7.3), i gestori avrebbero dovuto tracciare anche i passaggi interni all'impianto con il Sistri, ma questo non è previsto dal Dm 52/2001. La circolare di ieri lo sospende.

Una cosa è risolta: il manuale prevede la consegna dei rifiuti al trasportatore senza inserire la chiavetta Usb del mezzo nel Pc del produttore. Data e ora di inizio del trasporto sono indicate sulla scheda movimentazione cartacea; al loro inserimento nel sistema informatico provvede in seguito il trasportatore. Questo è positivo ma è troppo poco per garantire la serena partenza di oggi che, peraltro, non riguarda i produttori.

P.Fi.